



**REGIONE TOSCANA**

**Consiglio Regionale**

**SETTORE INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CONTRIBUTI. RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE. SERVIZI DI SUPPORTO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

*Gara Europea per l'appalto di "Creazione, promozione e gestione di un hub per l'innovazione toscano a San Francisco, Silicon Valley, California- Stati Uniti d'America per la valorizzazione e l'accelerazione delle realtà imprenditoriali innovative toscane per il biennio 2025-2026".*

PREMESSE .....	4
1.PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione .....	4
1.1 Identificazione e utilizzo del sistema telematico .....	5
2.Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	6
2.1 Documenti di gara.....	6
2.2 Chiarimenti .....	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO e suddivisione in lotti .....	7
3.1 Durata .....	8
3.2 Revisione prezzi.....	8
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione .....	8
4 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione .....	8
5REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	9
6REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	10
6.1Requisiti di idoneità professionale.....	10
6.2Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	11
6.3Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	11
6.4Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	11
6.5Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili .....	12
7AVVALIMENTO .....	12
8SUBAPPALTO.....	13
9GARANZIA PROVVISORIA .....	14
10PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	15
11MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	16
11.1 Regole per la presentazione dell'offerta. ....	16
12SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	19
13DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	20
14. offerta tecnica.....	26
15. OFFERTA ECONOMICA .....	27
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	28
16.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	33

16.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	34
16.4. Metodo per il calcolo dei punteggi .....	34
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 51 e 93 Codice).....	35
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA .....	35
19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	35
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	36
20.1 Valutazione offerte tecniche .....	36
20.2 Valutazione offerte economiche .....	36
20.3 Verifica di anomalia delle offerte .....	37
20.4 Garanzia definitiva (art. 117 d.lgs. 36/2023) .....	37
21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO. ....	39
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	40
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	41
25. ACCESSO AGLI ATTI. ....	42
26. AVVERTENZE. ....	42

## PREMESSE

Con decreto n. 737 del 1 agosto 2024, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di *“Creazione, promozione e gestione di un hub per l’innovazione toscano a San Francisco, Silicon Valley, California- Stati Uniti d’America per la valorizzazione e l’accelerazione delle realtà imprenditoriali innovative toscane per il biennio 2025-2026”*.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 108 e 130 del D. Lgs 36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

Il luogo di svolgimento del servizio è in San Francisco, California -Stati Uniti d’America.

CUI: S01386030488202400071

Il **Responsabile Unico del Progetto (in seguito RUP)**, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Senia Bacci Graziani.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/>

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>- nella sezione Sito e Riferimenti – Progetto. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto da questo richiamato.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla piattaforma stessa ovvero sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.regione.toscana.it/profilo-committente> [eventuale indicare altro sito istituzionale] nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

## 1.1 IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema, completamente gratuita, inserendo fra l'altro una userid, una password ed il proprio codice fiscale indispensabili per i successivi accessi.

Ogni successivo accesso al sistema ed ai documenti della procedura avverrà con identità digitale (SPID, CNS o CIE) oppure tramite userid e password indicate in sede di registrazione. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla Stazione Appaltante. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010

o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Relazione tecnico illustrativa
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato speciale;
- 5) Schema di contratto;
- 6) Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1);
- 7) Dichiarazioni consorziate esecutrici art. 65 co. 2 lettere b) c) d) (Modello A.2);
- 8) Dichiarazione impresa ausiliaria (Modello A.3);
- 9) Documento di gara unico europeo, editabile (consorziate esecutrici art. 65 co. 2 lettere b) c) d e impresa ausiliaria);
- 10) “Dichiarazione segreti tecnici e commerciali” contenuti nell’offerta tecnica;
- 11) Patto di integrità;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link <https://coretosc.ggap.it/SitoTrasparenza-web/bandi-di-gara-e-contratti-11-289;sessionid=328C1B5BBB5B4DE3BA6B625B7FF984C5> e sul sistema START: <https://start.toscana.it/>

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita funzione **“Richiesta chiarimenti” disponibile nella sezione “comunicazioni” di ciascuna procedura di gara**, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione “Chiarimenti” all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le **comunicazioni nell’ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico** avvengono tramite il sistema telematico e sono archiviate e consultabili nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e/o PEC inserito dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta

elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite START all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni di cui al capoverso precedente, si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

### 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un lotto unico poiché le caratteristiche del servizio impongono un'organizzazione e coordinamento univoco delle singole prestazioni le quali sono da ritenersi funzionalmente integrate, con conseguente necessità di cercare, nelle proposte di offerta dei concorrenti, la più ampia sinergia possibile per il perseguimento del risultato.

**Tabella n. 1**

n.	Oggetto dell'appalto	CPV	P (principale)	Importo al netto dell'IVA
1	Realizzazione di un hub per l'innovazione e l'accelerazione di start-up e PMI toscane a San Francisco (Silicon Valley)	79000000-4	P	<b>€ 150.000,00</b>
<i>(A) Importo a base di gara</i>				<b>€ 150.000,00</b>
<i>(B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</i>				<b>€ 0,00</b>
<i>(A) + (B) Importo complessivo</i>				<b>€ 150.000,00</b>

L'importo a base di gara è pari ad **€ 150.000,00** al netto di Iva (22%) e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in ragione della specificità del servizio nonché per le sue modalità di espletamento, atteso che trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

**L'appalto è finanziato con i pertinenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale.**

### **3.1 Durata**

La durata del contratto è pari a 24 mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2025, o comunque dalla data del verbale di affidamento del servizio, al 31 dicembre 2026. In ogni caso il servizio dovrà essere completato entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

### **3.2 Revisione prezzi**

La revisione è effettuata secondo le modalità previste all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto.

### **3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione**

Le modifiche contrattuali sono consentite nei limiti e con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

## **4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato



allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, **dei requisiti di ordine generale** previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self Cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con

le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

disciplinare. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE - VERSIONE 2.0 - accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale presso gli enti competenti qualora non sia possibile la verifica attraverso FVOE. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

### **6.1 Requisiti di idoneità professionale**

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

**Fatturato globale** maturato nel triennio precedente (2021 – 2022 – 2023) almeno pari ad € 250.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

### a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nel triennio precedente alla data di indizione della procedura di gara, anche con riferimento a più contratti, servizi analoghi alle prestazioni oggetto dell'affidamento di importo complessivo minimo pari a € 200.000,00 oltre IVA nei termini di legge.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## 6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **6.1** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto **6.3** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7 AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto **6** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

**In caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento deve essere inserito nell'offerta tecnica.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti all'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema, oltre al DGUE dell'ausiliaria:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria secondo il modello di cui all'Allegato "Modello A.3", da allegare alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, da allegare alla domanda di partecipazione;

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8 SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 3.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

**La cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul c/c bancario n. 5561 intestato a Consiglio regionale acceso c/o il Banco BPM S.p.A. (Filiale operativa di Tesoreria Piazza Davanzati, 3 – 50123 Firenze) IBAN IT07N0503402801000000000665, con causale appalto per la *“Creazione, promozione e gestione di un hub per l'innovazione toscano a San Francisco, Silicon Valley, California” CIG\_\_\_\_\_*

**La fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

**L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.**

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) del 30% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;

c) riduzione del 20%, in caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo entro il termine di presentazione dell'offerta è condizione di ammissibilità dell'offerta medesima. Il mancato pagamento è sanabile mediante documenti aventi data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato l'offerta è dichiarata inammissibile.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

*L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inserire, nell'apposito spazio sul Sistema Telematico START, copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0. ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE 2.0., la stazione appaltante richiede la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento

prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione, in formato elettronico devono essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11/09/2024 a pena di irricevibilità.** La Piattaforma non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

### **11.1 Regole per la presentazione dell'offerta.**

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, è altresì possibile, entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta ritirare l'offerta presentata e, una volta ritirata, sempre entro il suddetto termine presentarne una nuova. La stazione appaltante considera valida esclusivamente l'offerta presentata sulla piattaforma entro il termine di scadenza.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.



La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio dal sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito <https://start.toscana.it> nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. Nel caso occorra apportare delle modifiche a dei documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line stesso ed ottenere un nuovo documento.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "INVIA OFFERTA" presente al passo "VERIFICA OFFERTA".

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle sezioni del Sistema relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Per quanto riguarda la Domanda di partecipazione la stessa è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, come precisato nel presente disciplinare al paragrafo 1.3, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni relative ai dati identificativi dell'operatore economico presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica".
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;

- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti ordinari/GEIE, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario o G.E.I.E., l’unico soggetto abilitato ad operare sul Sistema telematico per la presentazione dell’offerta è l’impresa mandataria o designata tale dall’operatore riunito o raggruppato.

La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. Ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’indirizzario fornitori affinché la mandataria possa generare la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite da ciascun membro nel suddetto Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

La mandataria dovrà inserire sul Sistema, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, tutte le informazioni e la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

Nel caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio nel form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specifica la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), consorzio lett. d) comma 2, art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per la modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed economica si rinvia ai rispettivi paragrafi del presente disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell’Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l’intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell’offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione, nell’Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l’Offerta tecnica e/o l’Offerta economica.

Successivamente i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l’Offerta potranno procedere all’invio della relativa rettifica secondo le modalità ed i tempi

indicati comunicati dalla stazione appaltante tramite l'Area comunicazioni. La rettifica dovrà essere inviata durante l'intervallo temporale indicato nella comunicazione della stazione appaltante, in ogni caso, nella giornata di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta stessa. La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

## **12 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE per il concorrente generato dalla Piattaforma START;
- 3) DGUE messo a disposizione dall'Amministrazione concedente per l'eventuale impresa ausiliaria/consorzziata esecutrice e /o che presta i requisiti;
- 4) Dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione (Modello A.1)
- 5) Dichiarazioni consorziate esecutrici art. 65 co. 2 lettere b) c) d) (Modello A.2);
- 6) Dichiarazione impresa ausiliaria (Modello A.3);
- 7) eventuale procura;
- 8) garanzia provvisoria di cui al punto 9;
- 9) Documentazione per eventuali riduzioni per costituzione garanzia provvisoria;
- 10) Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00;
- 11) documento attestante il pagamento del Contributo ANAC di cui al punto 10;
- 12) documentazione ulteriore in caso di Concordato Preventivo di cui al punto 13.3;
- 13) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 13.4;
- 14) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5.
- 15) dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali di cui al punto 14.

#### **13.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

La domanda di partecipazione, nelle more dell'aggiornamento della piattaforma, è costituita da 2 distinti documenti: la domanda di partecipazione generata dalla piattaforma e compilata online sulla stessa e le dichiarazioni integrative alla domanda da redigersi secondo il modello A.1.

Nella domanda di partecipazione compilata on line sulla Piattaforma nelle more dell'aggiornamento tutti i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 36/2023.

Nella domanda di partecipazione, compilata on line, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

**N.B.**

I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta sono dichiarati nel DGUE, così come previsto dalla Comunicato MIT n 6212 del 30 giugno 2023.

di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione

appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

- ✓ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- ✓ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- ✓ di avvalersi o meno delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice dichiarando, in caso positivo, nel modello A.1. "Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione" il possesso delle certificazioni ovvero il titolo per fruire delle riduzioni ivi previste. L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella "Documentazione aggiuntiva" copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Le seguenti dichiarazioni devono essere rese utilizzando l'allegato 1 "Modello A.1. Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione":

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il Patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 23.

La domanda, e le ulteriori dichiarazioni rese nel modello A.1, sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;  
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, costituiti o non ancora costituiti, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Le consorziate esecutrici indicate nella domanda di partecipazione dal Consorzio dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni utilizzando il DGUE e il Modello A.2.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

### **13.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Il concorrente dovrà produrre il DGUE con le seguenti modalità:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sulla piattaforma;
- Dopo aver definito la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- Accedere alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo presente nella Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta, selezionando “Completa”;
- Compilare le maschere presenti sulla piattaforma corrispondenti alle varie sezioni di cui è composto il DGUE;
- Al termine della compilazione la piattaforma genera due file, il Dgue in formato ”xml” e in formato “pdf”;
- scaricare sul proprio pc il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- Firmare digitalmente il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma.
- Inserire nella piattaforma il file DGUE firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1. e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio.

In caso di RTI, consorzio ordinario o G.E.I.E., come evidenziato al precedente paragrafo 13.1., l'unico soggetto abilitato ad operare sul Sistema telematico per la presentazione dell'offerta è l'impresa mandataria o designata tale dall'operatore riunito o raggruppato: pertanto, la mandataria dovrà generare, con le modalità sopra indicate, oltre al proprio, anche il DGUE relativo a ciascun operatore facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, farlo sottoscrivere a ciascun membro dell'operatore riunito e, poi, inserirlo a sistema.

#### **DGUE consorziate esecutrici e/o consorziate che prestano i requisiti**

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili il Consorzio dovrà inserire sulla Piattaforma i DGUE delle consorziate per le quali il consorzio concorre e per le consorziate diverse dalle precedenti che prestano i requisiti. Il DGUE dovrà essere compilato dalle consorziate utilizzando l'allegato editabile "DGUE – Documento di gara unico europeo" e firmato digitalmente dal legale rappresentante delle stesse o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1.

#### **DGUE impresa ausiliaria**

Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire sulla Piattaforma il DGUE dell'impresa ausiliaria. Il DGUE dovrà essere compilato dall'impresa ausiliaria utilizzando l'allegato editabile "DGUE – Documento di gara unico europeo" e firmato digitalmente dal legale rappresentante della stessa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1.

Il DGUE, in ogni caso, che dovrà essere compilato secondo le indicazioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6212 del 30/06/2023 ([https://www.mit.gov.it/nfsmittgov/files/media/documentazione/2023-06/M\\_INFR.REG.\\_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf](https://www.mit.gov.it/nfsmittgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG._REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf)) contiene anche le seguenti dichiarazioni che dovranno essere rese secondo le seguenti indicazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 4, lettere g) ed h) del Codice che sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione che sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara, altresì, la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti

non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

### **13.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara, nel modello A.1 “Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione” e nel DGUE ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **13.4 Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento; (*MODELLO A.3 Dichiarazioni ausiliaria*)
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE dell'ausiliaria;

### **13.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, inserita nella Domanda di partecipazione da parte di ciascun membro, delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del consorzio ordinario o GEIE, nella domanda di partecipazione.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun membro nella **domanda di partecipazione**, attestante:



- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nelle dichiarazioni integrative (Modello A.1);
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nelle dichiarazioni integrative (Modello A.1);
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati da rendere, da parte di ciascun operatore economico membro del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, nella domanda di partecipazione.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere, da parte dell'organo comune e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, da rendere, da parte dell'organo comune (se presente) e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- - copia del contratto di rete
- - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo. da rendere, da parte dell'organo comune, nelle Dichiarazioni Integrative (Modello A.1);
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei. da rendere, da parte dell'organo comune, nelle Dichiarazioni Integrative (Modello A.1);
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete da rendere, da parte dell'organo comune e da parte di ciascuna impresa per la quale la rete concorre, nella domanda di partecipazione.

## 14. OFFERTA TECNICA

A) L'“Offerta tecnica”, presentata sotto forma di relazione tecnica, deve contenere un progetto per ciascuna delle due annualità di durata dell'appalto (come specificato all'art. 8 del capitolato) nel quale andrà illustrata, seguendo l'ordine dei criteri e sub criteri di valutazione previsti al punto 16 del presente Disciplinare, la soluzione tecnica ed organizzativa che l'operatore economico propone al fine di creare, promuovere e gestire un hub per l'innovazione toscano a San Francisco, California, Stati Uniti d'America per il periodo 1.01.2025 – 31.12.2026 per la realizzazione delle seguenti prestazioni:

- 1- Servizi di supporto al sistema delle aziende innovative e start up in Toscana;**
- 2- Servizi di promozione del sistema Toscana a favore di Istituzioni pubbliche, PMI e start up innovative;**
- 3- Attività di comunicazione e promozione dell'hub per l'innovazione e l'accelerazione di imprese.**

meglio descritte all'art. 2 del Capitolato.

La relazione deve consistere in un elaborato di massimo n. 60 pagine, 30 facciate fronte e 30 facciate retro, formato A4 (tipo di carattere Garamond – Dimensione 12), compresi eventuali allegati esposto in modo essenziale, al fine di facilitare l'analisi delle offerte da parte della commissione giudicatrice e renderne più efficace l'apprezzamento. Dovrà essere privo, a pena di esclusione, di qualsiasi rimando (diretto e/o indiretto) all'Offerta economica.

B) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

C) L'operatore economico inserisce, inoltre, sulla Piattaforma:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente, da rendersi sulla base del modello messo a disposizione tra la documentazione di gara “**Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali**”, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e allega la documentazione a comprova. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- in caso di richiesta di oscuramento anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## 15. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all'importo a base di gara di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell'IVA, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica devono essere sottoscritti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>80</b>
Offerta economica	<b>20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 16.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna punti T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MASSIMO		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI DMAX	PUNTI QMAX	PUNTI TMAX
1	Progetto ed erogazione servizi a PMI e Start up	61	1.1	Programmazione e organizzazione dei servizi	32	NA	NA
			1.2	Qualità dell'offerta formativa per PMI e start up	6	NA	NA
			1.3	Proposta quantitativamente migliorativa in termini di servizi aggiuntivi offerti alle aziende innovative e	NA	3	NA

				start up			
			1.4	Modalità organizzative di dettaglio delle missioni	8	NA	
			1.5	Modalità organizzative di dettaglio di attività di: business networking e organizzazione di study visit;	8	NA	NA
			1.6	Modalità di rendicontazione attività e risultati conseguiti	4		
2	Gruppo di lavoro	9	2.1	Composizione del Gruppo di lavoro	2		NA
			2.2	Esperienze ulteriori dei singoli componenti del gruppo di lavoro con riferimento ai percorsi formativi, alle precedenti esperienze professionali ed ai contatti sviluppati	NA	NA	7
3	Attività di comunicazione e promozione del centro per l'innovazione e accelerazione di imprese	10	3.1	Presentazione dell'evento annuale a San Francisco	4	NA	NA
			3.2	Qualità del piano di comunicazione generale e dei piani di comunicazione di dettaglio (uno per ciascuna annualità dell'appalto)	6	NA	NA
	<b>Totale</b>	<b>80</b>			70	3	7

Ai sensi dell'art. 108, comma 7 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 sul punteggio tecnico complessivo di 80. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**Criterio di valutazione 1** Progetto ed erogazione servizi a PMI e Start up

Punteggio massimo attribuibile con criterio qualitativo: 61 punti

**Sub criterio 1.1 Programmazione ed erogazione dei servizi**

Il concorrente dovrà:

- illustrare nel dettaglio le attività previste per la creazione, la promozione e lo sviluppo dell'hub per l'innovazione e l'accelerazione, sia in termini di azioni concrete che di cura e attivazione di contatti internazionali con il mondo degli investitori e dei rappresentanti istituzionali a San Francisco.

- dettagliare quanto più possibile i servizi previsti all'art. 2, punto 1 lett. a), b) c), d) e) f) del capitolato speciale descrittivo prestazionale con particolare riferimento a:
  - o modalità di erogazione;
  - o modalità di coinvolgimento di aziende e start up;
  - o soluzioni tecnologiche adottate;
  - o modalità di attuazione di networking;
  - o tempistiche di realizzazione dei servizi sia in riferimento a due cronoprogrammi annuali (uno per ciascun progetto e per ciascuna annualità di durata dell'appalto) sia in riferimento alla durata di ogni servizio offerto;
  - o opportunità di utilizzo del centro per le realtà imprenditoriali del territorio toscano.
- descrivere la sede individuata a San Francisco nelle sue dimensioni e nelle sue caratteristiche architettoniche indicandone la superficie totale in mq ed allegando, come previsto dall'art. 5 del Capitolato speciale:
  - o una breve descrizione illustrativa;
  - o documentazione fotografica;
  - o planimetria;
  - o planimetrie organizzative descrittive l'utilizzo degli spazi rispetto ai servizi cui si chiede l'erogazione.

#### Sub criterio 1.2 Qualità dell'offerta formativa per PMI e start up

Il concorrente dovrà illustrare il programma formativo che desidera attuare a favore delle PMI e delle start up beneficiarie del progetto dettagliando:

- eventuali relatori ove già individuati e specificando ove possibile i relativi background o gli enti di appartenenza;
- le modalità di attuazione dei momenti formativi: on line o anche incontri in presenza/ training session/ workshop con coinvolgimento attivo o meno dei partecipanti e con eventuale realizzazione di un output;
- in quale lingua si svolgerà ciascun evento formativo;
- numero di partecipanti ammessi per ogni soggetto beneficiario individuato.

#### Sub criterio 1.3 Proposta migliorativa in termini di servizi aggiuntivi offerti alle aziende innovative e start up

Qualora il concorrente intenda presentare un'offerta migliorativa in termini di quantità dei servizi dettagliati all'art. 2, punto 1 lett. a), c), f) del capitolato speciale descrittivo prestazionale, dovrà specificarlo dettagliatamente nell'offerta tecnica.

La modalità di calcolo per l'attribuzione del punteggio verrà effettuata secondo lo schema qui sotto riprodotto.

**Tabella criterio Quantitativo (Q)**

servizi	Offerta		
	Da 20 a 40 % ore in più	Da 40,1 a 70 % ore in più	Oltre 70,1% ore in più
disponibilità spazi virtuali per un minimo di 90 ore/anno – 180 nel biennio per momenti formativi, on line training sessione incontri organizzati	0,4	0,70	1
Realizzazione di almeno n. 6 eventi/anno (totale 12 eventi) tra incontri formativi on line o in presenza e training session della durata di almeno 3 ore ciascuno	0,4	0,70	1

Servizio di assistenza telefonica disponibile nei giorni feriali per almeno 4 ore giornaliere, in una fascia oraria da concordare.	0,4	0,70	1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	---

#### Sub criterio 1.4 Modalità organizzative di dettaglio delle missioni

- Il concorrente dovrà indicare la durata prevista di ciascuna delle missioni (2 per anno) di cui all'art. 2, punto 2 lett. c) del capitolato, ed i contenuti delle medesime. Non è richiesto il programma dettagliato delle missioni ma si richiede comunque di specificare la tipologia e la quantità di eventi che queste comprenderanno in termini di:
  - incontri presso la sede;
  - incontri b2b;
  - study visit;
  - eventi di presentazione.

#### Sub criterio 1.5 Modalità organizzative di dettaglio di attività di business networking e business matching

Il concorrente è chiamato a descrivere le modalità organizzative che adotterà per porre in essere le attività di business networking e business matching con riferimento al proprio curriculum aziendale, ai rapporti business e istituzionali sviluppati, e ai contatti maturati e coltivati in Silicon Valley.

#### Sub criterio 1.6. Modalità rendicontazione attività e risultati conseguiti

Il concorrente è chiamato a proporre una batteria di indicatori di performance rappresentativi dei risultati conseguiti. Tali indicatori dovranno avere particolare riguardo all'output (ovvero agli aspetti quantitativi dei servizi erogati) e all'outcome (aspetti qualitativi e dimensione dell'efficacia).

### **Criterio di valutazione 2** Gruppo di lavoro

#### Sub criterio 2.1 Composizione del Gruppo di lavoro

Come previsto dall'art. 13 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale il Gruppo di Lavoro presentato dal concorrente per la realizzazione del Servizio include le seguenti figure professionali minime con la relativa esperienza professionale:

- 1 capo progetto, in possesso di laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento e documentata esperienza professionale post-laurea di almeno 3 anni nell'erogazione di attività consulenziali o di assistenza tecnica a favore di pubbliche amministrazioni italiane ed europee ed esperienze specifiche negli Stati Uniti;
- 2 esperti senior, in possesso di laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento con esperienza almeno triennale in innovazione e promozione e Start Up;
- 1 esperto senior, in possesso di laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento con almeno 3 anni di esperienza in comunicazione corporate o pubblica;
- 1 esperto junior, in possesso di laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento e documentata esperienza professionale post-laurea nelle attività di un innovation hub.

Oltre ai componenti minimi richiesti, previsti dall'art. 13 del capitolato, il concorrente potrà prevedere una composizione del Gruppo di Lavoro più articolata di quella minima richiesta, definendone ruoli funzioni e aspetti quantitativi.

#### Sub criterio 2.2 Esperienze ulteriori dei singoli componenti del gruppo di lavoro con riferimento alla formazione, alle precedenti esperienze professionali ed ai contatti sviluppati

Il Gruppo di Lavoro presentato dal concorrente per la realizzazione del Servizio include le figure professionali minime previste all'art. 13 del capitolato e sopra riportate.

L'attribuzione del punteggio per la presentazione di un gruppo di lavoro i cui membri presentino esperienze professionali ulteriori verrà effettuata secondo lo schema qui sotto riprodotto.

## 1 Capo Progetto

Requisiti Esperienza richiesta	Esperienza a ulteriore	5 anni nell'erogazione di attività di consulenza e/o assistenza tecnica a favore di PA italiane ed europee	5 anni nell'erogazione di attività di consulenza e/o assistenza tecnica a favore di PA italiane ed europee e contatti maturati nella Silicon Valley
Laurea specialistica o vecchio ordinamento 3 anni nell'erogazione di attività consulenziali o di assistenza tecnica a favore di PA italiane ed europee ed esperienze specifiche negli Stati Uniti		1,5	2,5

## 2 Esperti senior in innovazione e attrazione investimenti

Requisiti e Esperienza richiesta	Esperienza a ulteriore	esperienza almeno quinquennale in innovazione e promozione Start Up	esperienza almeno quinquennale in innovazione e promozione Start Up ed essere operativi a San Francisco
Laurea specialistica o vecchio ordinamento con esperienza almeno triennale in Innovazione e promozione Start Up		1,5	2,5

## 2 Esperti senior in comunicazione

Requisiti e Esperienza richiesta	Esperienza a ulteriore	5 anni di esperienza in comunicazione pubblica o corporate	5 anni di esperienza in comunicazione pubblica o corporate ed essere operativo a San Francisco
Laurea specialistica o vecchio ordinamento con 3 anni di esperienza in comunicazione pubblica o corporate		1	2

**Criterio di valutazione 3** Attività di comunicazione e promozione del centro per l'innovazione e accelerazione di imprese - Punteggio massimo attribuibile con criterio qualitativo: 10 punti

### Sub criterio 3.1 Presentazione dell'evento annuale a San Francisco

Il concorrente dovrà illustrare già nell'offerta tecnica la tipologia di evento annuale conclusivo che intende organizzare (due eventi in totale) in termini di:

- numero di soggetti che intende coinvolgere (business e istituzionali);



- il luogo di svolgimento (se sede individuata per l'hub per l'innovazione o altro luogo);
- media locali e italiani coinvolti;
- modalità di promozione dell'evento.

Subcriterio 3.2 Piani di comunicazione dettagliati per ogni annualità (e conseguentemente per progetto)

I piani di comunicazione di dettaglio, articolati per annualità (2025 e 2026) saranno valutati con riferimento a:

- le modalità di promozione del centro inteso come polo di innovazione e accelerazione d'impresa
- gli strumenti e le metodologie di comunicazione utilizzati per la promozione via diffusione web, canali social;
- presentazione del format video (progetto di massima, contenuto durata canale di diffusione).
- organizzazione di una o più conferenze stampa.

## 16.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella di cui al punto 16.1, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio esaminato è determinato dalla media aritmetica semplice, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito a ciascuna offerta per ciascun criterio o sub criterio. Si procede poi a trasformare la media come sopra calcolata in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Relativamente a ciascun criterio qualitativo ogni commissario per l'attribuzione dei valori compresi tra 0 e 1 esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un valore secondo quanto di seguito riportato:

Coefficiente	Giudizio sintetico servizio
0,00	<b>Insufficiente:</b> L'elemento valutato è ritenuto del tutto non soddisfacente rispetto a quanto indicato nel capitolato
0,60	<b>Sufficiente:</b> L'elemento valutato è ritenuto soddisfacente rispetto a quanto indicato nel capitolato
0,70	<b>Discreto:</b> L'elemento valutato è ritenuto poco più che soddisfacente rispetto a quanto indicato nel capitolato
0,80	<b>Buono:</b> L'elemento valutato è ritenuto pienamente soddisfacente rispetto a quanto indicato nel capitolato

0,90	<b>Molto buono:</b> L'elemento valutato è ritenuto molto efficace o migliorativo rispetto a quanto indicato nel capitolato
1,00	<b>Ottimo:</b> L'elemento valutato è ritenuto approfondito, molto efficace, migliorativo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto a quanto indicato nel capitolato

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito il punteggio, variabile da 0,4 ad 1, secondo la corrispondente tabella “*Tabella criterio quantitativo (Q)*” rappresentata al paragrafo 16.1.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “I” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

### 16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

#### Formula con “Interpolazione lineare”

$$V(a) = Ra/Rmax$$

dove:

**V(a)** = coefficiente attribuito all’offerta economica concorrente *i*-esimo (a);

**Ra** = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente *i*-esimo (a);

**Rmax** = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

### 16.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, al fine di coniugare i principi di efficienza e celerità nell’affidamento dei contratti pubblici, secondo il metodo aggregativo compensatore.

#### Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (punteggio complessivo) dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

∑<sub>n</sub> = sommatoria

***Il risultato del prodotto  $[Wi*V(a)]$  viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.***

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

## **17. COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 51 E 93 CODICE)**

La commissione giudicatrice è nominata dal Segretario Generale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta pubblica avrà luogo in data e orario che saranno comunicati successivamente alla scadenza della presentazione dell'offerta tramite il sistema telematico START; vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico START.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- dell'offerta tecnica;
- dell'offerta economica.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza

## **19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Dirigente del Settore gare contratti e manutenzione sedi, in qualità di responsabile dell'Ufficio deputato sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, agisce in qualità di Presidente di gara ed accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 45.

Il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara, è assunto dal Dirigente del Settore gare contratti e manutenzione sedi e comunicato agli operatori economici concorrenti entro cinque giorni dalla sua adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

### **20.1 Valutazione offerte tecniche**

Dopo l'adozione del Decreto che dispone le eventuali esclusioni viene convocata la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche.

Le sedute pubbliche sono verbalizzate dal segretario individuato nel Decreto di nomina della Commissione giudicatrice.

Il presidente di gara, alla presenza della Commissione giudicatrice in seduta pubblica:

- apre le buste contenenti le offerte tecniche e ne verifica la regolarità formale e consistenza;
- indica le eventuali esclusioni e le eventuali offerte tecniche irregolari.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche.

Qualora nel corso della valutazione delle offerte risultasse necessario escludere una o più offerte, il Presidente della Commissione provvede tempestivamente a darne comunicazione e a trasmettere i verbali al Presidente di gara per l'adozione dei relativi atti.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche il Presidente della Commissione, in accordo con il Presidente di gara, individua la data della seduta per la comunicazione dei punteggi tecnici, e loro attribuzione mediante la piattaforma START, e successiva apertura delle offerte economiche e ne dà avviso ai partecipanti.

In tali casi il Presidente di gara:

- approva i verbali e adotta il provvedimento con il quale dispone le esclusioni;
- entro 5 gg. dalla data di certificazione del decreto comunica il provvedimento che determina le esclusioni via pec agli esclusi riportando le relative motivazioni risultanti dai verbali (art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023);
- pubblica sul Profilo del committente il decreto.

### **20.2 Valutazione offerte economiche**

In seduta pubblica la Commissione giudicatrice:

- comunica i punteggi tecnici e li inserisce sul Sistema Start;
- approva la documentazione tecnica;
- apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;
- esclude le eventuali offerte economiche irregolari;
- ove necessario sospende la seduta pubblica per l'effettuazione delle valutazioni sulle offerte economiche;
- approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema Start, in modo automatico, di attribuire i punteggi e formulare la classifica della gara.

Il Presidente di gara, qualora la Commissione rilevi offerte economiche irregolari:

- approva con decreto le esclusioni; entro 5 gg. dalla data di certificazione del decreto lo stesso deve essere comunicato via pec agli esclusi riportando le relative motivazioni risultanti dai verbali (art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023);
- pubblica il decreto sul Profilo del committente.

### 20.3 Verifica di anomalia delle offerte

Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta con l'eventuale supporto della Commissione redigendo apposito verbale delle operazioni e lo invia al Presidente di gara.

Il Presidente di gara:

- se la verifica si è conclusa positivamente:
  - termina le operazioni di gara su START e genera la classifica degli offerenti dandone lettura;
  
- se la verifica non si è conclusa positivamente e l'offerta viene ritenuta anomala:
  - approva i verbali di gara e del procedimento di anomalia ed esclude l'offerta anomala con decreto;
  - entro 5 gg. dalla data di certificazione del decreto comunica il provvedimento via pec all'escluso (art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023);
  - pubblica sul Profilo del committente il decreto;
  - individua la migliore offerta non anomala.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni (solari) dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- b) il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di riscontro;
- c) il RUP redige apposita relazione delle operazioni dalla quale risultano le valutazioni fatte nel procedimento di anomalia nell'ambito del quale al termine del procedimento di verifica dell'anomalia, formula la proposta di aggiudicazione o di eliminazione e la invia al Responsabile del Settore provveditorato gare e manutenzione sedi. L'esito favorevole dei controlli è condizione per l'affidamento.

### 20.4 Garanzia definitiva (art. 117 d.lgs. 36/2023)

Prima dell'affidamento l'Amministrazione invita l'affidatario a costituire una garanzia definitiva.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi e con le modalità individuate all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** può essere costituita con bonifico; la **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo.

Nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia definitiva mediante cauzione effettuerà un bonifico sul c/c bancario n. 5561 intestato a Consiglio regionale acceso c/o il Banco BPM S.p.A. (Filiale operativa di Tesoreria Piazza Davanzati, 3 – 50123 Firenze) IBAN IT07N0503402801000000000665 con causale “Garanzia definitiva per *“Creazione, promozione e gestione di un hub per l'innovazione toscano a San Francisco, Silicon Valley, California”* CIG\_\_\_\_\_”

Si precisa che il deposito è infruttifero.

Nel caso di costituzione della garanzia mediante **fideiussione**, la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente; deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La Garanzia deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura *“Creazione, promozione e gestione di un hub per l'innovazione toscano a San Francisco, Silicon Valley, California” CIG\_\_\_\_\_*”

Ai sensi dell'articolo 117, comma 3, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

a) riduzione del 30% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) riduzione del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;

c) riduzione del 20%, in caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai fini delle riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e c), l'operatore economico dovrà essere in possesso delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie, della data di rilascio e della scadenza.

Il controllo sul possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13), in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, e il controllo sullo status di microimpresa, piccola o media impresa, verrà effettuato mediante presentazione da parte dell'Operatore economico di idonea documentazione da fornire contestualmente alla garanzia definitiva.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento (art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023).

2) effettuare e comprovare il pagamento dell'imposta di bollo pari ad **Euro 120,00** determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 (Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto) del D.Lgs. n. 36/2023.

**MODALITA' TELEMATICA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 10, DEL D,LGS. N. 36/2023, AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.**

**(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023 del 28 giugno 2023; Risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023)**

L'imposta di bollo pari ad Euro 120,00 è versata con modalità telematica, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023.

Ai fini del pagamento e della corretta identificazione del soggetto controparte del contratto si indicano le seguenti istruzioni:

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:

- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il **codice fiscale** e i **dati anagrafici** dell’Operatore economico tenuto al versamento;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale di Consiglio regionale (**01386030488**), unitamente al codice identificativo “**40**”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

- nel campo “tipo”, la lettera “**R**”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (**CIG:** \_\_\_\_\_);
- nel campo “codice”, il seguente codici tributo: **1573**;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “**AAAA**”;
- nel campo “importi a debito versati”, il valore pari a Euro 120,00.
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

Si precisa che i modelli “F24 ELIDE” compilati secondo le istruzioni impartite sono consultabili dall’Affidatario che ha effettuato il pagamento tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’affidatario comproverà il pagamento dell’imposta di bollo, mediante l’invio della copia informatica del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE)<sup>1</sup>, in modalità telematica, attraverso un’apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico “START”, accedendo al sito <https://start.toscana.it/> con il proprio identificativo.

## 21 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.

Dopo l’esito dei controlli sull’aggiudicatario, il DRC/RUP dispone, con provvedimento, l’aggiudicazione efficace in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il DRC/RUP quindi:

- richiamato il decreto di approvazione dei verbali a conclusione della fase di individuazione della graduatoria degli offerenti su START, dà atto dell’esito positivo dei controlli e dispone l’aggiudicazione efficace;
- procede alla pubblicazione del provvedimento sul Profilo del committente e, entro 5 gg. dalla data di certificazione del decreto, ne dà comunicazione ai concorrenti;

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, con le modalità previste all'art. 18 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualunque controversia relativa alla procedura di gara di cui al presente disciplinare sarà di esclusiva competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Qualunque controversia derivante dal contratto sarà invece di competenza del Foro di Firenze.

## **23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
  - i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Consiglio, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella documentazione di gara, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
  - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. Il concorrente è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Consiglio regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.



4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana- Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2- 50129 Firenze; posta certificata: [consiglioregionale@postacert.toscana.it](mailto:consiglioregionale@postacert.toscana.it));
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:
  - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009;
  - all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
  - ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 28 D.lgs. n. 36/2023) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <https://www.consiglio.regione.toscana.it/> sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana- Consiglio per le finalità sopra descritte.

## **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. ACCESSO AGLI ATTI.**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite la piattaforma nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 5 del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35 comma 4 lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta altresì che il Consiglio regionale si riserva di procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art 36 comma 6

## **26. AVVERTENZE.**

- L'Amministrazione aggiudicatrice comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente documento, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nello schema di contratto con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione efficace ove lo richiedano motivate esigenze e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione efficace non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

Il RUP